

TORRE
PACIN
CENTRA
GROSSO
FORNIO

A.S.V.O. PORTOGRUARO	
PROT. N.	DATA
1884	24.04.2006
CAT. 04	CL. 04
FASC. 04	
29837/06	

**PROVINCIA
DI VENEZIA**
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

Prot. n. _____ All. n. _____

Venezia, li 19 APR. 2006

Resp. procedimento: dott. M. Gattolin
Resp. istruttoria: geom. C. Paccagnella

Oggetto: A.S.V.O. S.p.A., via Manin, 62/a - 30026 Portogruaro (VE).

Progetto di "Landfill Mining", discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Portogruaro, località Centa Taglio. Approvazione del progetto di adeguamento del lotto "0" e ampliamento del lotto 1 ai sensi del D.Lgs 36/2003 e D.M. 13/03/2003, adeguamento della relativa tariffa.

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza n. 3344 del 09.08.2005, acquisita agli atti con prot. 67750/05, con la quale ASVO ha trasmesso il progetto definitivo per l'adeguamento dei lotti "1-2" con sopraelevazione del lotto "1".

Vista la propria nota prot. 4986/06 con la quale sono state richieste delle integrazioni, sulla scorta della conferenza tecnica del 17.01.2006 con tecnici dell'Azienda, dell'ARPAV della Provincia e del Comune di Portogruaro, utile ad acquisire i pareri degli Enti interessati alla conferenza di servizi prevista dall'art.27 del D.Lgs.22/97,

con nota n. 538 del 06.02.2006, acquisita in atti con prot. 10164/06, la ditta ASVO S.p.A ha trasmesso le integrazioni richieste relative a:

1. le motivazioni tecniche che rendono necessaria la realizzazione del capping finale del lotto 0 adottando il principio di equivalenza per il drenaggio delle acque meteoriche a quanto previsto dal D.Lgs.36/03;
2. dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di VIA;
3. la presentazione di una perizia giurata relativa all'aggiornamento della tariffa applicata e ai costi fin ora sostenuti comprensiva degli impianti di trattamento del percolato e del biogas

Vista la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 768 del 10 marzo 2000, con la quale è stato approvato il progetto definitivo di "Landfill Mining" presentato dal CO.VEN.OR, relativo alla discarica ubicata in località Centa-Taglio nel comune di Portogruaro.

Vista la nota n. 5562 del 07.09.2001, acquisita agli atti con prot. n. 52542, con la quale la ditta ASVO S.p.A. a seguito della trasformazione societaria, ha comunicato a quest'Amministrazione il subentro nella gestione dell'impianto in oggetto ed ha chiesto la variazione della titolarità della DGRV n. 768/00.

Vista l'istanza n. 7283 del 05.11.2002, acquisita agli atti con prot. 77076, con la quale la Ditta ha richiesto una proroga del termine per la presentazione del certificato di collaudo tecnico funzionale, per procedere all'approntamento dell'invaso e per risolvere alcune problematiche di gestione dell'impianto.

Visto il decreto n. 79126 del 11.11.2002, con il quale la Provincia di Venezia ha concesso alla ditta ASVO S.p.A una proroga del termine per la presentazione del collaudo tecnico funzionale fino al 31.01.2003 per l'impianto di compostaggio, e fino al 30.04.2003 per la prima vasca e, contestualmente, ha trasferito la titolarità della DGRV n. 768 del 10.03.2000 dal CO.VEN.OR alla ditta ASVO S.p.A con sede legale in via Manin 62/a, a Portogruaro.

Vista l'istanza n. 302 del 28.01.2003, acquisita agli atti con prot. 9982, con la quale la Ditta ha chiesto a quest'Amministrazione una proroga per la presentazione del certificato di collaudo tecnico e funzionale fino al 30 maggio 2003, a causa delle condizioni meteo avverse verificatesi nel periodo novembre dicembre 2002 ed al mancato riscontro delle analisi sull'indice respirometrico da parte dell'Osservatorio per il Compostaggio dell'A.R.P.A.V.

D269327 Loto 1aupl

C.A. CORNER 2652 SAN MARCO 30124 VENEZIA
TELEFONO 041/2501311 - FAX 041/2501332
CODICE FISCALE 80605340276

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI
VIA DELLA RINASCITA, 156 - 30175 MARGHERA VE
TELEFONO 041/2501200 - FAX 041/973318
e-mail: prosseso@provincia.venezia.it

Visto il decreto n. 17332 del 18.02.2003, con il quale la Provincia di Venezia ha concesso alla ditta ASVO una proroga fino al 30.04.2003, per la presentazione del collaudo tecnico e funzionale dell'impianto di compostaggio e della prima vasca.

Vista la nota n. 1140 del 02.04.2003, acquisita agli atti con prot. 27779, con la quale ASVO S.p.A. ha trasmesso alla Provincia di Venezia la perizia di variante al progetto "Landfill Mining" per la modifica delle quote di fondo della prima vasca al fine di adeguare lo stesso a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003.

Vista l'istanza n. 1441 del 23.04.2003, acquisita agli atti con prot. 33192, con la quale la Ditta ha chiesto a quest'Amministrazione una proroga di 45 giorni per la presentazione del certificato di collaudo funzionale, a partire dalla data d'approvazione della Perizia di Variante al Progetto esecutivo.

Visto il decreto n. 36789 del 23.05.2003, con il quale la Provincia di Venezia ha approvato il progetto di variante presentato dalla Ditta per le quote di fondo della prima vasca della discarica per i Rifiuti Urbani.

Vista la nota del 16.07.2003, con la quale il collaudatore comunicava a quest'Amministrazione la conclusione con esito favorevole del collaudo tecnico e funzionale della vasca "1" del progetto del Landfill Mining, presso la discarica di Portogruaro.

Vista l'istanza n. 3261 del 26.09.2003, acquisita agli atti con prot. 63502, con la quale ASVO S.p.A. ha chiesto l'approvazione del Piano di Adeguamento della discarica controllata relativamente:

- al lotto "1" denominato "Landfill Mining";
 - del lotto "2", discarica all'epoca in esercizio;
 - del lotto "0", area in cui vengono conferiti i rifiuti provenienti dal "Landfill Mining".
- dal quale si rileva che le attività di trattamento del percolato e del biogas sono gestite da terzi e pertanto non si prevede il rilascio con la presente di autorizzazioni allo scarico o di emissioni in atmosfera ai sensi della normativa vigente.

Visto il decreto n. 82874 del 29.12.2003, con il quale la Provincia di Venezia ha autorizzato A.S.V.O. S.p.A. all'esercizio della discarica in oggetto, limitatamente alla vasca "1" del progetto di "Landfill Mining", ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 36/2003 e dell'art. 27 del D. Lgs. 22/97 e successive integrazioni, fino al 30.06.2004.

Vista la nota n. 1207 del 26 marzo 2004, acquisita agli atti con prot. n. 21940, con la quale A.S.V.O. S.p.A. ha trasmesso a quest'Amministrazione le integrazioni al Piano di Adeguamento per i lotti "1" e "2" della discarica in oggetto.

Visto il decreto n. 43254 del 28.06.2004, con il quale la Provincia di Venezia ha rinnovato l'autorizzazione all'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 36/2003, dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000.

Visto il decreto n. 3096 del 18.01.2005, con il quale la Provincia di Venezia ha integrato il decreto provinciale n. 43254 del 28.06.2004, autorizzando l'esercizio della vasca "3" del lotto "1".

Vista la nota n. 2958 del 13.07.2005, acquisita agli atti con prot. n. 52897, con la quale ASVO S.p.A. ha chiesto:

- la modifica dell'art. 9 del decreto n. 43254 del 28.06.2004, con la sostituzione del codice CER 190101 con il 190503;
- l'autorizzazione alle operazioni R5, R10, R13 da effettuare sul biostabilizzato da discarica "BD" (CER 190503) proveniente dal trattamento della frazione secca e dalle operazioni di bonifica del "lotto 1";
- l'autorizzazione alle operazioni R5, R10, R13 del CER 190503 conferito direttamente da altri impianti di compostaggio autorizzati in procedura ordinaria.

Vista la nota n. 2959 del 13.07.2005, acquisita agli atti con prot. n. 52132, con la quale ASVO S.p.A. ha trasmesso il collaudo funzionale della vasca 4 del lotto "1".

Visto il decreto n. 90466 del 29.12.2005, con il quale la Provincia di Venezia ha modificato e sostituito l'autorizzazione all'esercizio n.43254/2004.

Viste le garanzie finanziarie stipulate dalla Ditta con le seguenti società di assicurazioni:

- Assitalia S.p.A, polizza assicurativa annuale per responsabilità civile (n. 07800293845) per inquinamento causato da insediamenti industriali. E' stata stipulata il 31.12.2003 ed ha un massimale assicurato pari a 1.550.000,00 € per ogni sinistro, persona e danni a cose.
- Assitalia S.p.A, polizza assicurativa annuale per responsabilità civile (n. 07800294780) per inquinamento causato da insediamenti industriali. E' stata stipulata il 22.03.2004 ed ha un massimale assicurato di 1.550.000,00 € per ogni sinistro, persona e danni a cose.
- Edile S.p.A., polizza fidejussoria (n. 27023601) a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi, limitatamente alla vasca "I" del progetto di "Landfill Mining". Tale polizza è stata stipulata il 23.03.2004, ha una durata di cinque anni ed un importo pari a € 3.098.000,00.

Visto il D.Lgs 36/2003 e i relativi allegati che forniscono i criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica, con particolare riferimento alle caratteristiche e agli spessori previsti per i materiali e gli strati da utilizzare per la protezione del terreno e delle acque, i piani operativi nonché le garanzie finanziarie.

Rilevato che nel lotto "0" lo strato drenante in ghiaia delle acque meteoriche è proposto l'utilizzo di un geodreno, che oltre al mantenimento del coefficiente di sicurezza sulla stabilità del pendio, consente una riduzione del cedimento assoluto pari a circa il 30% del fondo della discarica che è costituito da argille in sito e non è possibile adeguare.

Visto il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il D.M. del 05.02.1998.

Vista la L.R. 3/2000.

Visto il D.M. 13.03.2003.

Visto il D.Lgs. 36/2003.

Vista la DGRV n. 2454 del 08.08.2003 che fornisce alcuni indirizzi operativi per la corretta applicazione del D. Lgs 36/2003.

Vista la DGRV n 568/2005

Visti gli esiti positivi della CTPA con funzione di Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 27.03.2006 presso gli uffici del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia.

Ritenuto che non sussistano impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta,

DECRETA

- Art 1. E' approvato il progetto di adeguamento del lotto "0" e ampliamento del lotto 1 presentato da ASVO S.p.A. denominato "Landfill Mining" della discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Portogruaro, località Centa-Taglio e meglio identificata al mapp.le 34, foglio 61 del Comune di Portogruaro e l'adeguamento della relativa tariffa ai sensi dell'art.10 D. Lgs. 36/2003, dell' art.27 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art.24 della L.R. 3/2000.
- Art 2. La gestione della discarica dovrà continuare con le modalità di cui al Decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n. 90466 del 29.12.2005, con il quale ASVO S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 36/2003 e dell'art. 27 del D. Lgs. 22/97 e successive integrazioni, fino al 30.06.2009.
- Art 3. Il progetto di adeguamento approvato con il presente provvedimento prevede la realizzazione di opere finalizzate a migliorare la gestione dell'impianto e a proteggere le matrici ambientali, sulla scorta di quanto emerso nel corso della Commissione Tecnica Provinciale dell'Ambiente del 27.03.2006 con funzioni di Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. 22/97 e dell'art. 10 del D. Lgs. 36/03.
- Art 4. La copertura superficiale finale dei lotti "0-1" deve essere messa in opera con pendenza pari al 5% e potrà essere costituita a integrazione di quanto già previsto nel progetto approvato anche da:

1. Strato di equalizzazione e drenaggio biogas

In luogo del pietrame naturale di grossa pezzatura 80-100 mm ASVO S.p.A potrà utilizzare materiali alternativi di recupero di dimensioni comparabili quali:

inerti, di cui al D.M. 5 febbraio 1998 derivanti da operazioni di recupero debitamente autorizzate di seguito riportati:

- a) punto 7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa cod. CER 101203 e 101206
- b) punto 7.11 pietrisco tolto d'opera cod. CER 170107 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche) e cod. CER 170504 (terra e rocce).

Il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998.

2 Strato di impermeabilizzazione con argilla

Per la formazione di questo strato potrà essere impiegata parte del terreno di scavo del lotto 1, subordinatamente all'esecuzione del test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e test geotecnici ($k \leq 10E-8$ m/s), prescritti dal D.Lgs. n. 36/2003, copia delle analisi dovrà essere allegata ai registri di manutenzione dell'impianto.

X 3 Strato di drenaggio acque meteoriche

Per questo strato, in luogo della ghiaia silicea il sistema di drenaggio in pezzatura da 80-100 mm, ASVO S.p.A. potrà essere realizzato con materiali di recupero di dimensioni comparabili costituiti da:

- ghiaia calcarea lavata della stessa dimensione con contenuto di frazione sotto 10 mm \leq 5%;

inerti di recupero, inclusi nell'elenco di cui al D.M. 5 febbraio 1998, in particolare

- c) punto 7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa cod. CER 101203 e 101206
- d) punto 7.11 pietrisco tolto d'opera cod. CER 170107 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche) e cod. CER 170504 (terra e rocce)

Il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998.

4. Strato vegetale

Per la formazione dello strato più esterno, spessore 30-40 cm, dovrà essere impiegato solo terreno "edafico", su cui possano attecchire le essenze vegetali, destinate a ripopolare e a rinaturalizzare l'area.

Il restante spessore di 60 cm potrà essere formato da una miscela di terreno naturale incluso il terreno di scavo con le caratteristiche previste dal presente decreto e dal provvedimento n. 90466/05, e da biostabilizzato maturo (BM) proveniente da impianti di compostaggio o biostabilizzazione in ambito provinciale, nei termini indicati al punto 8.2 lett.b della DGRV n. 568/2005.

Art 5. Nel lotto "0" lo strato drenante in ghiaia delle acque meteoriche è sostituito da un geodreno, che oltre al mantenimento del coefficiente di sicurezza sulla stabilità del pendio, consente una riduzione del cedimento assoluto pari a circa il 30% del fondo della discarica che è costituito da argille in sito e non è possibile adattare.

A integrazione dei rifiuti recuperabili per la realizzazione della copertura giornaliera, di cui all'art.12 del decreto n. 90466 del 28.12.2005 si prevede l'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di scavo all'interno dell'area d'impianto, con le modalità di cui al punto 4 dell'art. 4 del presente provvedimento.

L'utilizzo di biostabilizzato maturo (BM) è soggetto alla trasmissione della relazione di cui al punto 8.2 lett.b) della DGRV n. 568/2005, soggetta a nulla osta da parte di questa Amministrazione.

Il compost fuori specifica CER 190503 proveniente da impianti di compostaggio o biostabilizzazione in ambito provinciale potrà essere utilizzato con le modalità e nei termini indicati al punto 8.3 della DGRV n. 568/2005.

- Art 6. La ditta è tenuta a trasmettere con il collaudo funzionale della vasca n. 6 una perizia asseverata sui costi sostenuti per la realizzazione del lotto 1 necessaria per confermare in via definitiva la tariffa provvisoria di 114,01 €/t con applicazione dal 1.01.2006 approvata con il presente provvedimento sulla scorta delle seguenti indicazioni:
- comprendendo il costo di trattamento del percolato in sito
 - lo scomputo dei ricavi provenienti dalla produzione di energia con il biogas
 - lo scomputo dei minori costi per la realizzazione delle opere a seguito dell'utilizzazione di materiali riciclati e di ribassi nell'aggiudicazione dei lavori trasmettendo una tabella riepilogativa dei quantitativi di materiali riciclati e dei volumi residui sulla scorta del progetto approvato
 - alla verifica dei maggiori costi tra l'elenco prezzi approvato con il progetto di adeguamento al D. Lgs. n. 36/2003 e il presente ampliamento nonché della durata della discarica
- Art 7. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente decreto comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente decreto potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti; per quanto non espressamente previsto o prescritto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- Art 8. Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia.
- Art 9. Il presente decreto viene consegnato alla Ditta interessata e trasmesso per conoscenza, al Comune di Portogruaro, al Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. n. 10, alla Regione del Veneto Dipartimento Ambiente ed all'A.R.P.A.V. - Osservatorio Regionale sui Rifiuti.
- Art 10. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente decreto.



PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

CONSEGNATO IL

20 APR. 2006

[Handwritten signature]

